

Prot. n.

Decreto n.

1673/18  
24/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**  
**UFFICIO DEL PROCESSO**

**Viene costituito presso il Tribunale di Cosenza, l'Ufficio del Processo ( UPP) sia nel Settore Civile che in quello Penale, strutturato per Sezioni, ai sensi dell'art. 16 octies DL 179/2012, introdotto dall'art. 50 del DL 90/2014 , concretamente istituito dal DM 1.10.2015, tenuto conto della disciplina transitoria dettata dal Dlgs. 13.7.2017 n. 116, sulla magistratura onoraria.**

L'UPP è un'articolazione organizzativa dell'Ufficio giudiziario a servizio delle attività giurisdizionali, con esclusione dell'area dei servizi amministrativi. L'articolazione concerne sia l'area civile che quella penale.

Appare opportuno tenere distinte le articolazioni in ragione del diverso grado di informatizzazione dell'area civile, molto più avanzata rispetto a quella penale .

La direzione spetta ai Presidenti di Sezione o ai giudici a ciò delegati.

**Le finalità sono:**

- quella di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la valorizzazione dei vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione, attraverso un monitoraggio ed elaborazione dei dati al fine di rilevare l'incidenza della presenza nell'UPP e del modello organizzativo, concretamente adottato, sulla produttività dell'Ufficio e sulla durata dei processi;
- il potenziamento dei servizi di cancelleria che non richiedono contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi;
- la realizzazione di una banca dati della giurisprudenza di merito.

**L'UPP è composto da unità distinte corrispondenti alle Sezioni ( Prima e Seconda Sezione Civile, Sezione Lavoro e Previdenza, Sezione penale dibattimento) ciascuna diretta ( in tutte le sue componenti) dal Presidente di Sezione, e, quanto alla Sezione Lavoro e Previdenza, dal Giudice coordinatore.**

Il capo ufficio può accentrare in capo ad una o più delle strutture organizzative lo svolgimento di attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni ( ad esempio

l'accentramento in unico ufficio plurisezionale di compiti comuni come le rilevazioni statistiche e la risoluzione di problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione).

**E' prevista una Struttura Operativa di Coordinamento e Vigilanza**, formata dai Presidenti di Sezione, da due Got a rotazione semestrale, a cominciare dai più anziani, dai direttori amministrativi del settore Civile e Penale, che potranno avvalersi dei collaboratori indicati, da due tirocinanti ex art.73 dl 69/2013 con maggiore permanenza nell'ufficio.

**Magistrato referente e coordinatore è il dr Palma** (che ha dato la sua disponibilità a seguito di interpello) il quale coordina il lavoro di tutti i componenti e riferisce al Presidente del Tribunale circa il perseguimento degli obiettivi dell'Ufficio in relazione:

- alle modalità quantitative e qualitative dello smaltimento dell'arretrato, sollecitando l'applicazione dei criteri di priorità fissati nei documenti tabellari e nel Programma di gestione;
- ai tempi medi di definizione dei procedimenti;
- alla percentuale di diminuzione del numero dei procedimenti civili pendenti alla fine dell'anno ( numero dei procedimenti pendenti all'inizio del periodo+numero dei procedimenti sopravvenuti- procedimenti definiti nel periodo) e, nello specifico, di riduzione dell'arretrato "patologico" e conseguimento dell'obiettivo indicato nel Programma di Gestione .

Il magistrato referente assegnerà, d'intesa con i magistrati collaboratori per i tirocini formativi, i tirocinanti ai giudici che ne abbiano fatta richiesta, con criteri di omogeneità.

**Fanno parte dell'Ufficio del Processo** : i magistrati togati ordinari assegnati alle sezioni; il personale amministrativo facente parte della cancelleria assegnata alle sezioni in base all'attuale organigramma; i gop assegnati alle Sezioni del Tribunale di Cosenza e specificatamente individuati; coloro che svolgono presso il Tribunale di Cosenza, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del dl 21 giugno 2013 n. 69 e coloro che svolgono, sempre presso lo stesso Tribunale, la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, commi 4 e 5 del dl.6 luglio 2011, n. 98.; gli stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014 .

In particolare

#### **Giudici onorari di Pace**

**Per quelli in servizio presso il Tribunale di Cosenza alla data del 15.8.2017**, secondo la dotazione organica prevista in tabella, impregiudicata la futura determinazione quando sarà a regime la riforma della Magistratura onoraria, **allo stato deve tenersi conto della disciplina dettata dal D.lgs 116/17** che, nell'articolare la riforma organica della Magistratura onoraria nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati già in servizio, in attuazione della legge delega 28 aprile 2016 n. 57, ha disposto che la disciplina innovativa contenuta negli artt. 1-26 Capi I-IX trovi applicazione immediata soltanto per i magistrati immessi in servizio



successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia dopo il 15 agosto 2017, mentre ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 e fino alla scadenza del quarto anno successivo, trovino applicazione le disposizioni di cui al Capo XI, artt. 29-31, salva l'applicabilità dei Capi I-IX per quanto ivi non diversamente disposto. Tale disciplina transitoria ha stabilito, innanzi tutto, che il limite quantitativo di impegno dettato dall'art. 1, comma 3 secondo e terzo periodo ( secondo il quale al magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni alla settimana) non trova applicazione ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, giusta previsione dell'art. 31, comma 5. C'è da dire, poi, che l'art. 30, comma 1 lett.b) ha stabilito che ai magistrati onorari in servizio potrà essere assegnata la trattazione e definizione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione, " *anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 comma 1*" salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 6 lett.a) e b) e delle determinazioni del CSM. In particolare il comma 6 lett. a) e b) dell'art. 11 citato detta limiti di utilizzo dei magistrati onorari in servizio fino alla scadenza del primo quadriennio, perché vieta l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti e delle funzioni che seguono:

a) per il settore civile

- 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio, nonché i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 del c.p.c. e del secondo comma dell'art. 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
- 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- 4) in materia societaria e fallimentare;
- 5) in materia di famiglia;

b) per il settore penale:

- 1) procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.;
- 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare;
- 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- 4) i procedimenti di cui all'art. 558 c.p.p. ed il conseguente giudizio.

Orbene, per il settore penale e per quello civile le vigenti regole tabellari prevedono già, per l'utilizzazione dei GOT, i limiti sopra indicati ( anche attraverso l'ultima variazione tabellare) mentre per la Sezione Lavoro, non essendosi fatto ad oggi ricorso ai Got, per la trattazione dei ruoli, la disciplina da applicare è soltanto quella relativa a nuovi procedimenti da assegnare ai giudici onorari, atteso che per "*nuovi procedimenti*" vanno intesi sia le cause iscritte a ruolo

dopo il 15 agosto 2017, sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario ( il concetto di “nuovi procedimenti” va inteso in chiave soggettiva ed estensiva, ossia come procedimenti “nuovi” per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell’ufficio). L’entrata in vigore del d.lgs 13.7.2017 n. 116, dunque, introducendo la materia della previdenza e del lavoro tra quelle precluse ai GOT, ha dettato una normativa transitoria per i giudici onorari in servizio in tribunale al 15.8.2017, in base alla quale gli stessi alla data di entrata in vigore del predetto decreto, non potranno trattare (e definire) nuovi procedimenti in materia di rapporti di lavoro e previdenza.

Ne consegue che i magistrati professionali addetti alla Sezione Lavoro potranno avvalersi del supporto dei magistrati onorari in servizio, assegnati alla detta Sezione ed inseriti nell’Ufficio del Processo, per delega al compimento di singoli atti, anche definitivi, secondo le modalità e nei termini che seguono in dettaglio, secondo i limiti previsti dall’art. 10 commi 11 e 12 citato e delle determinazioni del Consiglio Superiore della magistratura, per come previsto nella proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva dell’8.1.2018.

**I Got che compongono l’Ufficio del Processo, a regime, svolgono le seguenti funzioni:**

ricerche di giurisprudenza e di dottrina indicate dai magistrati ordinari cui sono affiancati; svolgono le attività processuali istruttorie loro delegate dai magistrati ordinari cui sono affiancati, decidono i processi di minore valore in base alla delega ricevuta dal magistrato ordinario, redigono bozze di provvedimenti istruttori e decisori da sottoporre al magistrato ordinario.

Possono essere delegate ai GOT le seguenti attività processuali istruttorie in ambito civile: escussione testi, interrogatorio formale delle parti, esame di informatori ( ove ciò sia possibile tenuto conto della particolarità della causa), assunzione di giuramento di consulenti tecnici, ammissione di prove ( ove ritenuto ammissibile da magistrato ordinario tenuto conto della particolarità della causa).

Possono essere delegate ai GOT in ambito civile le seguenti decisioni:

opposizione a decreto ingiuntivo di valore inferiore ad euro 50.000,00; opposizione a cartella di pagamento senza limiti di valore; opposizione a precetto pre-esecutivo senza limiti di valore; opposizione a sanzione amministrativa senza limiti di valore; controversie in materia di responsabilità contrattuale di valore inferiore ad euro 50.000,00; controversie in materia di responsabilità extracontrattuale di valore inferiore ad euro 50.000,00; controversie in materia condominiale; volontaria giurisdizione.

Nel settore lavoro e previdenza le decisioni delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro,



prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel settore penale- dibattimento, i Got possono istruire e decidere i processi monocratici che non provengono da udienza preliminare e relative a materie non escluse dalla loro cognizione.

Possono comporre i collegi penali ( in numero non superiore a uno).

Restano fermi i divieti per le cause ed i processi che non possono essere trattati e decisi dai giudici onorari.

Il Giudice onorario è tenuto ad attenersi alle direttive concordate col magistrato togato e, qualora ritenga di non poter provvedere in conformità alle direttive, riferisce al Giudice professionale il quale compie le attività oggetto di delega.

In ogni caso i giudici professionali esercitano la vigilanza sul giudice onorario in relazione ai procedimenti ove hanno esercitato la delega e in presenza di giustificati motivi, disporranno la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne daranno comunicazione al Presidente di Sezione ed al Presidente del Tribunale.

**Gli stagisti ex art.73 l. 69/2013 ed ex art. 37 l. 111/2011**, selezionati attraverso apposito bando saranno assegnati secondo una pianta organica di massimo **due stagisti per magistrato** e si atterranno al **“mansionario”** ed al **“Progetto Formativo”**, già predisposti con l'istituzione dell'Ufficio del Giudice, nel *Programma per la Gestione Dei Procedimenti Civili ai sensi dell'art.37 D.L. 6.7.2011, N.98,, conv. nella L. 15.7.2011, N.111, anno 2015-2016.*, allegati al presente decreto e che ne fanno parte integrante.

**Gli stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014** i quali, stante il ristretto numero di ore lavorate, sono a disposizione di tutte le Sezioni secondo le specifiche esigenze che verranno rappresentate e programmate dai responsabili delle cancellerie e delle Sezioni dell'UPP. Essi dovranno rispettare i programmi di perfezionamento comunicati.

**Il personale amministrativo**, è quello addetto alle Sezioni presso le varie cancellerie e senza alcuna modifica ai compiti ed alle mansioni previste dalle disposizioni normative vigenti, per le residue mansioni che permangono all'interno dello specifico UPP, in ragione della tipologia e della dimensione della Sezione. In particolare cura tutti gli adempimenti di cancelleria relativi ai procedimenti assegnati dai magistrati togati a quelli onorari componenti il rispettivo settore.

Si dà atto che sono stati debitamente sentiti i Presidenti di Sezione.



Ne consegue la seguente organizzazione dell'Ufficio, secondo le disposizioni tabellari vigenti

#### UFFICIO DEL PROCESSO I SEZIONE CIVILE

**Magistrati togati** -Contenzioso e volontaria giurisdizione: Viteritti (Presidente), Lento, Marletta, Rombola', Bloise Gino, Maffei, NN( ex Antico)-NN( ampliamento organico)

Settore fallimento- esecuzioni: Ianni, Previte

**GOT:** Gioia, Ceci, Guaglianone, Genise, Altomare, Nunnari, Pancaro.

I dri Pancaro e Gioia sono assegnati in affiancamento nelle esecuzioni mobiliari.

**Tirocinanti:** stagisti ex art.73 l. 69/2013 ed ex art. 37 l. 111/201, da assegnare a seguito di bando; stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014, assegnati alla Sezione.

**Personale Amministrativo:** quello in dotazione alla Sezione.

#### UFFICIO DEL PROCESSO II SEZIONE CIVILE

**Magistrati togati :** Sammarro (Presidente), Maccarrone, Misasi, Palma, De Sanzo, Provazza, NN ( ruolo ex dssa Viteritti), NN ( ampliamento di organico).

**GOT:** Ceci, Sommella, Gioia, Guaglianone, Altomare, Genise, Nunnari, Piro ( coassegnata al Settore penale)

**Tirocinanti:** stagisti ex art.73 l. 69/2013 ed ex art. 37 l. 111/201, da assegnare a seguito di bando; stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014 assegnati alla Sezione.

**Personale Amministrativo:** quello in dotazione alla Sezione.

#### UFFICIO DEL PROCESSO SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

**Magistrati togati :** Ferrentino (coordinatrice), Lo Feudo, Bloise S., Vaccarella, NN ( ruolo ex Maccarrone).

**GOT :** Guaglianone e Piro.

I Got dssa Guaglianone e Piro tratteranno, previa delega dei giudici togati, sia di singoli atti che dell'intera trattazione dei procedimenti, ivi compresi i provvedimenti definitivi, i seguenti procedimenti:

procedimenti ex art. 445 bis c.p.c., inclusi i successivi eventuali ricorsi nel merito;

le cause di opposizioni ad ordinanza di ingiunzione in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in tema di indennizzo per infermità o lesioni da causa di servizio.

Con separato decreto del Giudice coordinatore della Sezione, saranno indicati i giorni di udienza

**Tirocinanti:** stagisti ex art.73 l. 69/2013 ed ex art. 37 l. 111/201, da assegnare a seguito di bando; stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014 assegnati alla Sezione.



**Personale Amministrativo:** quello in dotazione alla Sezione

### UFFICIO DEL PROCESSO SEZIONE PENALE-DIBATTIMENTO

**Magistrati togati :** Carpino ( Presidente), Garofalo, De Vuono, Pingitore, Antico, Granata, N.N.( ex dssa Ianni) ,NN.( ex dr Cosenza).

**GOT :**Castiglione, Formoso, Tartaro, Guglielmini, Piro (quest'ultima coassegnata al settore civile).

**Tirocinanti:** stagisti ex art.73 l. 69/2013 ed ex art. 37 l. 111/201, da assegnare a seguito di bando; stagisti in periodo di perfezionamento ex art. 50 DL 90/2014 assegnati alla Sezione.

**Personale Amministrativo:** quello in dotazione alla Sezione

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Se ne dia comunicazione ai Presidenti delle Sezioni, al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e Previdenza, a tutti i giudici togati ed onorari dell'ufficio, ai Direttori amministrativi, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del COA di Cosenza e se ne dia conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro.

Cosenza li 22.5.2018

Il Presidente  
Maria Luisa Mingrone



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 22-5-2018

IL DIRETTORE AMM.

Dr.ssa Maria Teresa Navigante